

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 132)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(GULLOTTI)

di concerto col **Ministro della Sanità**

(DAL FALCO)

col **Ministro della Marina Mercantile**

(FABBRI FRANCESCO)

col **Ministro delle Finanze**

(PANDOLFI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MARCORA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1976

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 15, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 319, fissa al 13 agosto 1976 il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico da parte dei titolari, che ne sono sprovvisti, degli scarichi già in atto provenienti da insediamenti produttivi.

Il penultimo comma dello stesso articolo fissa in sei mesi, a decorrere dalla data di

presentazione della suddetta domanda, il termine per il rilascio, da parte dell'autorità competente, dell'autorizzazione provvisoria allo scarico. Detta autorizzazione si intende concessa, se non è rifiutata, nel cennato termine di sei mesi.

La domanda di autorizzazione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 15 deve essere accompagnata dalla « puntuale » precisazione delle

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto, nonché dell'indicazione della quantità di acque da prelevare nell'anno solare.

Le Regioni e le Province, gli operatori economici (industriali, commercianti, artigiani, coltivatori diretti, agricoltori ed allevatori) tramite le loro associazioni di categoria nonché gli Enti locali e pubblici hanno insistentemente richiesto la proroga di detto termine di presentazione non essendo in grado, data la brevità del tempo a disposizione, di corredare la domanda con la complessa documentazione richiesta dalle autorità competenti anche con riguardo alle incertezze sulla esatta nozione di «insediamento produttivo».

Si ritiene che effettivamente la richiesta delle categorie interessate per ottenere la proroga del termine di cui trattasi, sia obiettivamente fondata e da condividere.

Connessi, anche se non strettamente legati, al termine di cui al citato articolo 15, sono il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della legge n. 319, indicato nel

primo comma dell'articolo 17 e nel primo comma dell'articolo 18, rispettivamente, per la predisposizione della formula tipo di determinazione del canone e l'applicazione delle tariffe dovute per i servizi di depurazione e scarico (art. 17) e per la predisposizione dei criteri di determinazione della sovrattassa di compenso per i danni provocati dagli scarichi (art. 18).

Infatti gli enti tenuti ad applicare in concreto i provvedimenti — regioni e comuni — per i loro adempimenti, devono tenere presente, nella prima applicazione, gli elementi desumibili dalle domande e connessa documentazione da presentarsi dai titolari degli scarichi.

È stato quindi adottato un apposito decreto-legge con il quale si prorogano di centoventi giorni i termini sopraindicati e di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge n. 319.

Tale decreto-legge viene ora sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in relazione alla complessità degli adempimenti previsti, di prorogare i termini di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 15, al primo comma dell'articolo 17 ed al primo comma dell'articolo 18 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri della sanità, della marina mercantile, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine di due mesi di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 15 e quelli di novanta giorni, di cui al primo comma dell'articolo 17 ed al primo comma dell'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono prorogati di centoventi giorni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1976.

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — DAL FALCO —
FABBRI — PANDOLFI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO